

Clausole e Condizioni generali dell'industria Tessile Tedesca
Testo del 01.01.2002

Queste clausole e condizioni generali sono valide esclusivamente tra commercianti

§ 1 Luogo dell'adempimento, consegna ed accettazione

1. Luogo dell'adempimento di tutte le prestazioni derivanti dal contratto di fornitura è quello dello stabilimento commerciale del venditore.
2. La fornitura della merce avviene franco fabbrica (Germania). Le spese di spedizione sono a carico del compratore. Il compratore può scegliere il vettore. La merce è da inviarsi non assicurata. Può essere concordato un avviso di consegna.
3. In caso di fornitura da un magazzino estero, la fattura potrà comprendere un sovrapprezzo forfettario per il deposito.
4. Le spese di imballaggio per imballaggi speciali sono a carico del compratore.
5. Spedizioni parziali di merce assortita e spedizioni parziali contenenti per comodità di vendita combinazioni di merce, devono essere effettuate in tempi ravvicinati ed essere preventivamente denunciate. Spedizioni di merce non assortita sono ammesse solo con il consenso del compratore.
6. Quando la presa in consegna della merce non ha luogo tempestivamente per colpa del compratore, il venditore ha il diritto a sua scelta, dopo aver fissato una proroga di 12 giorni, di emettere la fattura per l'importo dovuto oppure di recedere dal contratto o di chiedere il risarcimento del danno.

§ 2 Foro competente

Foro competente (anche per azioni cambiarie ed azioni di regresso per mancato pagamento di effetti) è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dello stabilimento commerciale di una delle parti o quello del luogo ove ha sede l'organizzazione di categoria o di cartello al quale il fornitore appartiene. E' competente il Foro adito per primo.

§ 3 Contenuto contrattuale

1. La fornitura della merce è effettuata in date determinate (giorno lavorativo o una certa settimana dell'anno solare). Tutte le vendite sono concluse per quantità, articoli, qualità determinate ed a prezzi fissi. A ciò sono vincolate entrambe le parti. Non sono conclusi contratti di commissione.

2. Sono ammessi ordini continuativi, per i quali deve essere fissato un termine al momento della conclusione del contratto. Il termine di presa in consegna può essere al massimo di 12 mesi.

§ 4 Interruzione della consegna

1. In caso di forza maggiore, atti di agitazione sindacale ed altre incolpevoli interruzioni del lavoro, che siano durate o si prevede durino più di una settimana, il termine di consegna e, rispettivamente, quello di presa in consegna, saranno senz'altro prolungati per la durata dell'impedimento, al massimo tuttavia per 5 settimane oltre il termine di proroga della consegna. La dilazione si applica soltanto quando l'altra parte è posta immediatamente a conoscenza della causa dell'impedimento, non appena si preveda che la sopra citata proroga non possa essere rispettata.
2. Se la consegna o, rispettivamente, la presa in consegna non avvengono tempestivamente, la parte non inadempiente può recedere dal contratto. Essa deve tuttavia denunciare per iscritto la propria volontà di recedere almeno due settimane prima di esercitare il diritto di recesso.
3. Se non è stato immediatamente comunicato all'altra parte, su sua richiesta, che non si è consegnato o, rispettivamente, preso in consegna nei termini convenuti, e se l'impedimento è durato oltre 5 settimane, la parte non inadempiente può recedere immediatamente dal contratto.
4. Il diritto al risarcimento del danno è escluso quando le rispettive parti contrattuali hanno soddisfatto le loro obbligazioni secondo quanto previsto nel § 4, nn. 1-3.

§ 5 Termine supplementare di proroga della consegna

1. Allo scadere del termine di consegna è automaticamente applicato un termine supplementare di proroga di 12 giorni della fornitura, senza che occorra alcuna dichiarazione in proposito. Allo scadere del termine supplementare di proroga, si ha per perfezionato il recesso dal contratto, con esclusione del diritto al risarcimento del danno. Il recesso dal contratto ai sensi del § 5, n. 1, seconda frase, non si perfeziona quando il compratore ha comunicato al venditore, nel corso del periodo supplementare di proroga della consegna, di voler far valere l'adempimento del contratto. Il venditore si libera tuttavia dell'obbligo di consegna quando il compratore non provveda a comunicare, su richiesta del venditore, prima del termine di proroga della consegna, se intende far valere l'adempimento del contratto.
2. Non sono conclusi contratti di vendita con consegna prevista a giorni fissi. Nel caso in cui le parti abbiano espressamente convenuto nel singolo caso che la merce sia prevista per una particolare operazione di vendita, può essere tuttavia concordato tra le parti un preciso termine di consegna, senza proroga. In caso di mancato rispetto di tale termine di consegna il compratore può chiedere il rimborso di particolari spese sostenute in relazione alla merce ordinata, non oltre tuttavia il prezzo di acquisto della merce stessa. Sono escluse ulteriori pretese. In caso di vizi della merce fornita per una particolare operazione,

il compratore può soltanto chiedere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto.

3. Se il compratore intende far valere il diritto al risarcimento del danno in luogo dell'adempimento, egli deve fissare al venditore un termine di proroga di 4 settimane, decorso il quale, egli potrà rifiutare l'adempimento della prestazione. La proroga si calcola dal giorno dell'invio della comunicazione mediante raccomandata. Questa disposizione si applica nel caso previsto al § 5, n. 1, seconda frase, in luogo del recesso ivi disposto, soltanto quando tale comunicazione relativa al termine di proroga fissato dal compratore perviene al venditore entro il termine supplementare di proroga della consegna.
4. Per la merce pronta per la spedizione e per quella di magazzino (NOS) "Never-out-of-Stock" il termine supplementare di proroga della consegna è di 5 giorni lavorativi. In caso di mancata consegna, il compratore deve essere immediatamente avvisato. Per il resto valgono le disposizioni previste al § 5, n. 1 e n. 3.
5. Prima che sia decorso il termine supplementare di proroga della consegna è esclusa qualsiasi pretesa del compratore per ritardata consegna.

§ 6 Denuncia per vizi della merce

1. La denuncia per i vizi della merce deve essere inviata al venditore entro 12 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Dopo l'operazione di taglio o altra iniziata lavorazione della merce consegnata, è esclusa ogni contestazione di vizio apparente.
3. Piccoli scarti qualitativi, del colore, dell'ampiezza, del peso, del confezionamento o del design, che non siano tecnicamente evitabili, non possono essere contestati. Ciò vale anche per differenze dovute ad usi commerciali diversi, a meno che il venditore non si sia impegnato per iscritto ad effettuare una fornitura secondo un modello standard di qualità.
4. In caso di legittime denunce per vizi della merce, il venditore ha il diritto alla riparazione o alla consegna di merce sostitutiva priva di vizi entro i 12 giorni successivi al ricevimento della merce restituita dal compratore. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del venditore. In mancanza di adempimento successivo, il compratore ha soltanto il diritto di chiedere la riduzione del prezzo d'acquisto o di recedere dal contratto.
5. Decorso il termine indicato al § 6, n. 4, il compratore può soltanto ottenere la riduzione del prezzo d'acquisto o recedere dal contratto.
6. Il compratore deve denunciare al venditore i vizi occulti della merce subito dopo la loro scoperta. In caso di tempestiva denuncia del vizio, il compratore può soltanto ottenere la riduzione del prezzo di acquisto della merce o recedere dal contratto.

§ 7 Pagamento

1. La fattura viene emessa il giorno della consegna o della messa a disposizione della merce. Un differimento della scadenza (fissazione della valuta) è di regola escluso.
2. Le fatture sono pagabili:
 1. con sconto del 4 %, per pagamenti entro 10 giorni dall'emissione della fattura e dalla spedizione merci;
 2. con sconto del 2,25%, per pagamenti dall'11esimo al 30esimo giorno successivo all'emissione della fattura e alla spedizione merci;
 3. per l'importo nominale riportato in fattura, per pagamenti dal 31esimo al 60esimo giorno successivo all'emissione della fattura e alla spedizione merci.

A partire dal 61esimo giorno interviene la mora ai sensi del § 286, II, nr. 1 del Codice civile tedesco (BGB).

3. Qualora il venditore accetti una cambiale in luogo di ricevere denaro contante, assegno o bonifico, trascorso il termine di 61 giorni dall'emissione della fattura e dalla spedizione della merce per il pagamento della stessa, all'incasso della cambiale viene calcolato un sovrapprezzo dell'1% sull'importo della cambiale.

4. In luogo del summenzionato regime di pagamento è possibile adottare il seguente regolamento, a condizione che il compratore vi si obblighi per almeno 12 mesi:

Fatture dal	Da saldare Con 4% sconto il	da saldare con 2,25% sconto il	da saldare per l'importo fatturato il
Dal 1° al 10° giorno del mese	15. dello stesso mese	5. del mese successivo	5. del mese successivo a quello seguito
Dall'11° al 20° giorno del mese	25. dello stesso mese	15. del mese successivo	15. del mese successivo a quello seguito
Dal 21° giorno a fine mese	5. del mese successivo	25. del mese successivo	25. del mese successivo a quello seguito

Per questo regime di pagamento si applicano analogamente i nn. 1-3 del § 7.

5. Eventuali modifiche a questo regime di pagamento devono essere comunicate con 3 mesi di anticipo.
6. Non vengono in nessun caso corrisposti interessi su pre-pagamenti.
7. I pagamenti sono imputati a saldo delle somme dovute già scadute, più agli interessi di mora maturati sulle stesse.
8. Il timbro postale di partenza determina in ogni caso il giorno in cui è stato effettuato il pagamento. In caso di pagamento mediante bonifico bancario, la data in cui è stato effettuato

il pagamento è da considerarsi quella precedente al giorno della registrazione a credito della banca del venditore.

§ 8 Pagamento successivo alla scadenza

1. In caso di pagamenti successivi alla scadenza, sono calcolati interessi dell'8 % sul saggio d'interesse base allora applicabile.
2. Prima del pagamento integrale delle somme di una fattura scaduta compresi gli interessi, il venditore non è obbligato ad alcuna ulteriore fornitura sulla base di un qualsiasi contratto in corso. Impregiudicato il diritto di chiedere il risarcimento per danno da ritardo per mancato pagamento.
3. In caso di ritardato pagamento da parte del compratore o qualora vi sia il rischio che il compratore sia insolvente o vi sia un rilevante peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, il venditore può pretendere il pagamento pronto cassa prima della consegna, per forniture ancora esigibili derivanti da un qualsiasi contratto in corso tra le parti, previa fissazione di una proroga di 12 giorni, oppure può recedere dal contratto o chiedere il risarcimento dei danni.

§ 9 Modalità di pagamento

1. La compensazione e la ritenzione degli importi delle fatture scadute è ammessa soltanto in caso di pretese non contestate o legalmente accertate. Questo vale anche nel caso di arresto dei pagamenti da parte del venditore. Non sono ammesse ulteriori trattenute (per esempio spese postali).
2. Gli effetti cambiari, nella misura in cui sono ricevuti in pagamento, sono accettati soltanto a fronte del rimborso delle spese. Effetti cambiari con un termine di oltre tre mesi non sono accettate.

§ 10 Diritto di riservato dominio

1. La merce rimane di proprietà del venditore sino al pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dalle forniture di merce e dal complessivo rapporto commerciale, compresi crediti accessori, diritti di risarcimento danni ed incassi di assegni ed effetti cambiari. Il diritto di riservato dominio sussiste anche quando singoli crediti del venditore sono incorporati in una fattura non scaduta ed il saldo è riconosciuto.
2. Se la merce soggetta al diritto di riservato dominio è dal compratore collegata o unita ad una nuova cosa mobile, o sottoposta a lavorazione, ciò avviene a favore del venditore, senza che questi assuma con ciò alcun obbligo. Attraverso il collegamento, l'unione o la lavorazione, il compratore non acquista la proprietà sulla nuova cosa, ai sensi dei §§ 947 e segg. Codice civile tedesco (BGB). In caso di collegamento, unione o lavorazione con cose che non sono di proprietà del venditore, questi acquista la comproprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore di fattura della propria merce soggetta al diritto di riservato dominio rispetto al valore totale.

3. Nella misura in cui nello svolgimento del rapporto commerciale tra venditore e compratore interviene una autorità centrale di regolazione dello stesso, che assuma lo star del credere, il venditore trasferisce la proprietà con l'inviare la merce all'autorità centrale di regolazione, sotto la condizione sospensiva del pagamento del prezzo d'acquisto da parte della stessa. Il compratore si libera solo al momento del pagamento da parte dell'autorità centrale.
4. Il compratore è legittimato alla rivendita o alla ulteriore lavorazione soltanto osservando le seguenti disposizioni.
5. Il compratore può alienare o sottoporre a lavorazione la merce soggetta al diritto di riservato dominio solo nel corso di ordinarie operazioni commerciali e nella misura in cui la sua situazione patrimoniale non sia notevolmente peggiorata.

6a. Il compratore, con la presente pattuizione, cede al venditore il diritto di credito derivante dalla rivendita della merce "riservata", ivi inclusi tutti i crediti accessori.

6b. Se la merce è stata collegata, unita o lavorata ed il venditore ha acquistato la comproprietà della merce per l'ammontare pari al suo valore di fattura, egli avrà un credito sulla merce proporzionale al valore del suo diritto.

6c. Se il compratore ha venduto il diritto di credito nell'ambito di un autentico rapporto di factoring, il compratore cede al venditore il credito acquistato nei confronti del factor, e trasmette al venditore il ricavato della vendita, per un ammontare proporzionale al valore del diritto del venditore sulla merce. Il compratore è obbligato a comunicare al factor la cessione quando il pagamento di una fattura è dovuto da oltre 10 giorni o quando la propria situazione patrimoniale sta notevolmente peggiorando. Il venditore accetta questa cessione.

7. Il compratore è autorizzato, finché adempie alle proprie obbligazioni di pagamento, a recuperare i crediti ceduti. L'autorizzazione a recuperare i crediti ceduti cessa in caso di mora nel pagamento da parte del compratore o di sostanziale peggioramento della sua situazione patrimoniale. In questo caso il venditore è, con la presente pattuizione, autorizzato dal compratore ad informare della cessione l'acquirente finale ed a recuperare egli stesso il credito.

Il compratore deve comunicare le informazioni necessarie a recuperare i crediti ceduti ed a verificare tali stesse informazioni. In particolare, egli deve fornire a richiesta del venditore un preciso elenco dei crediti a questi spettanti, fornendo nomi ed indirizzi degli acquirenti finali, importo dei singoli crediti, data delle fatture e così via.

8. Se il valore della garanzia esistente a favore del venditore supera di oltre il 10% tutti i crediti di questi, il venditore è obbligato, su richiesta del compratore, a svincolare per tale importo, a sua scelta, le garanzie.

9. Non sono ammesse costituzioni in pegno o trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia della merce soggetta a riservato dominio e, rispettivamente, dei crediti ceduti. Il venditore deve essere immediatamente informato di qualsiasi azione esecutiva e degli estremi relativi al creditore pignorante.

10. Se il venditore riprende, nell'esercizio del proprio diritto di riservato dominio, la merce consegnata, vi è recesso dal contratto solo quando il venditore lo dichiara espressamente. Il venditore può soddisfarsi vendendo privatamente detta merce.

11. Il compratore conserva a titolo gratuito per il venditore la merce soggetta al diritto di riservato dominio. Egli deve assicurarla nella misura in uso contro gli ordinari pericoli come per esempio fuoco, furto ed acqua. Il compratore cede con la presente pattuizione al venditore i propri diritti al risarcimento, di cui è titolare per danni del tipo di quelli sopra citati nei confronti di imprese assicuratrici o di altri soggetti obbligati all'indennizzo, per un importo pari al valore fatturato della merce. Il venditore accetta questa cessione.

12. Tutti i crediti così come i diritti derivanti dal diritto di riservato dominio nelle specifiche forme stabilite in queste Clausole e Condizioni generali, sussistono sino a completa soddisfazione di qualsiasi obbligazione eventuale e connessa (assegno-cambiale), che il venditore abbia assunto nell'interesse del compratore. Nell'ipotesi prevista nella frase 1, al compratore è di regola permesso ricorrere al factoring per riscuotere i propri crediti nei confronti dei clienti. Egli deve tuttavia informare il venditore prima di assumere qualsiasi obbligazione condizionale di questo tipo.

§ 11 Legge applicabile

Si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca. E' esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980.